



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PEANO"
Traversa II Fontanelle, 2 A- 85052 MARSICO NUOVO (PZ)
C.M. PZIS01900C



Sede Associata: **LICEO STATALE – MARSICO NUOVO (PZ)**
Indirizzi: liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Linguistico
Traversa II Fontanelle, 2 A- 85052 MARSICO NUOVO (PZ) – Tel. 0975342102- C.M. PZPS01901V
Sede Associata: **LICEO STATALE – VIGGIANO (PZ)**
Indirizzi: Liceo Classico- Liceo delle Scienze Umane
Via Aldo Moro,71 - Tel. 0975 61083 - C. M. PZPC01901Q



www.liceimarsicoviggiano.edu.it



Peo: pzis01900c@istruzione.it



Pec: pzis01900c@pec.istruzione.it



I.I.S. "G. PEANO"
MARSICO NUOVO (PZ)
PZIS01900C
Prot. 0004040 del 09/04/2024
V-6 (Uscita)

REGOLAMENTO GESTIONE PDP

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
VISTA la Legge 170 dell'8-10-2010: Art. 5, *Misure educative e didattiche di supporto*;
VISTE le *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento*, MIUR, 12-07-2011: *Premessa*, p.3; par.3, *La didattica individualizzata e personalizzata. strumenti compensativi e misure dispensative*, pp. 6-7;
VISTE le *Linee guida per la diagnosi e la gestione dei disturbi specifici di apprendimento* – 17 dicembre 2012: *Allegato A*, par. 5.1, *Funzione della scuola*;
VISTO il D.M. 27-12-2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*;
VISTA la C.M. n. 8 del 6-03-2013 sulla D.M. del 27-12-2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative*;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 1551 del 27 giugno 2013 avente ad oggetto *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013*;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2563 del 22/11/2013, "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative. Chiarimenti*";
VISTE le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* – MIUR, febbraio 2014;
VISTA la nota MIUR del 03.04.2019, prot. N.562 avente ad oggetto *Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*;
TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte dei docenti;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10 novembre 2022;
VISTA la delibera n. 25 del Consiglio d'Istituto, seduta del 6 dicembre 2023;

ADOTTA

il seguente

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PDP

Art. 1 - Finalità del PDP

- Il Piano Didattico personalizzato (PDP) è un documento di programmazione che si inserisce nella progettazione didattica annuale della classe e con il quale la scuola definisce gli

interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari, non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Educativo Individualizzato)

- Il PDP viene dunque elaborato per individuare e organizzare percorsi personalizzati che favoriscano il successo scolastico di alunni con Bisogni Educativi Speciali, indicando strategie e metodologie didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative che favoriscano la piena partecipazione alle attività del gruppo classe, promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno/a.

Art. 2. TIPOLOGIA

- Il PDP è un documento individuale

Esistono due tipologie di PDP: uno annuale (per quasi tutte le categorie di BES) e uno transitorio (per i Bisogni educativi transitori)

Il PDP prevede generalmente un percorso ordinario, aderente agli obiettivi didattici condivisi con il gruppo classe. In rare eccezioni, dinanzi a gravissime situazioni è possibile dispensare gli alunni dalle prestazioni degli scritti in lingua straniera (comma 5 art. 6 D.M. 12-07-2011 prot. 5669).

Art. 3 DURATA

Il PDP è **valido per l'anno scolastico in cui viene redatto** (o per il tempo indicato su quello transitorio)

Art. 4 DESTINATARI

Alunni che necessitano di PDP obbligatorio:

- con certificazione di DSA e DNSA, rilasciata dall'ASL o da un Ente in convenzione con il SSN.

Alunni che possono necessitare di PDP (sulla base dei bisogni rilevati dal Consiglio di classe):

- a. alunni NAI (Nuovi Arrivati in Italia)
- b. alunni stranieri con particolari difficoltà linguistiche, anche se in Italia da più di un anno
- c. alunni in situazione di disagio (linguistico, culturale, socio-familiare, personale), italiani e stranieri
- d. alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, che non usufruiscono del sostegno (es.: disturbo dell'Attenzione con o senza Iperattività, disturbi del linguaggio...)
- e. alunni con Bisogni Educativi Speciali transitori (es. infortuni, situazioni familiari particolari, situazioni di disagio psicologico, situazioni di salute che si riflettono sugli apprendimenti...)
- f. Plusdotati

Nelle situazioni descritte ai punti precedenti è il Consiglio di classe a stabilire l'opportunità o meno di redigere il PDP, sulla base dei criteri generali del Collegio dei Docenti e garantendo, comunque, l'inclusione. Tali provvedimenti hanno un carattere transitorio, ovvero sono messi in atto per il tempo strettamente necessario alla riduzione o al superamento delle difficoltà.

Art. 5 OBBLIGATORIETÀ/NON OBBLIGATORIETÀ

Il PDP è obbligatorio:

- per alunni con certificazione di **DSA**
- per gli alunni **NAI** che hanno 13 anni, come previsto dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n.4233 del 19 febbraio 2014).

Il PDP non è obbligatorio

- per gli **altri tipi di BES** (NAI, altri stranieri in Italia da più di un anno, difficoltà non certificate, difficoltà transitorie...).

In questi casi viene elaborato sulla base delle valutazioni fatte collegialmente nel Consiglio di classe.

TEMPI DI ELABORAZIONE

Per alunni con certificazione di DSA:

- **Per i DSA certificati all'inizio dell'anno** scolastico, il PDP si elabora **entro il primo quadrimestre** di ogni anno scolastico, a partire dall'inizio delle attività didattiche.
- **Per i DSA certificati in corso d'anno** il PDP si elabora al momento in cui perviene la certificazione, anche ad anno scolastico inoltrato e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno scolastico in corso per gli studenti dell'ultimo anno.
- Per alunni NAI: al momento in cui l'alunno NAI inizia la frequenza scolastica, dopo una prima fase di osservazione e valutazione collegiale, il Consiglio di classe, sentita la commissione accoglienza, procede, se ritenuto necessario, all'elaborazione del PDP.

Per altri BES non certificati o con diagnosi di specialisti:

- Il PDP viene elaborato solo se il Consiglio di classe ne valuta la necessità ai fini del superamento dei problemi di apprendimento. Nel caso di difficoltà non meglio specificate (situazioni di svantaggio socio-economico, culturale, psicologico), qualora nell'ambito del Consiglio di classe si concordi sulla necessità di ricorrere a strumenti e misure specifici per risolvere i problemi di apprendimento rilevati, questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, per il tempo strettamente necessario al superamento delle difficoltà non diversamente risolvibili..

MODALITÀ di PRESENTAZIONE

- Utilizzando gli **appositi modelli** (proposti dal MIUR o elaborati dall'Istituto scolastico), funzionali alla chiarezza, alla condivisione, alla documentazione e alla valutazione dei percorsi didattici progettati
- Originale in segreteria
- Copia

RESPONSABILITÀ DELL'ELABORAZIONE E FONTI:

- A cura degli **insegnanti, in tutte le sue parti**, sia per alunni con certificazione di DSA, sia per gli altri BES
- Procedura **collegiale, concertata e condivisa** da tutti i docenti del team
- Sulla base delle seguenti **fonti di informazione**:

- a. *osservazioni dirette* svolte in classe
- b. *diagnosi clinica* (per alunni certificati)
- c. *colloqui con la famiglia*

CONTENUTI

Vi si dichiarano:

- scelte metodologico-didattiche
- eventuali strumenti compensativi
- eventuali misure dispensative
- modalità di verifica e valutazione
- patto con la famiglia nel PDP per alunni con DSA

CONVOCAZIONE GENITORI

Per PDP di alunni con certificazione di DSA:

- colloquio genitori-insegnanti per confrontarsi sulle difficoltà e le possibilità di intervento
- convocazione dei genitori per **rilettura e condivisione del PDP** elaborata dagli insegnanti dopo aver accolto le informazioni utili (dai colloqui con i genitori, lettura diagnosi e osservazioni dirette in classe)
- **firma dei genitori**

Per incontrare gli insegnanti, concordare e firmare il PDP:

- **convocazione scritta inviata via mail dal Dirigente Scolastico ai genitori**
- appuntamento concordato dai genitori con il coordinatore di classe
- **data destinata espressamente a questo scopo**, da individuare in base alle esigenze organizzative

FIRME

Per validità PDP alunni con certificazione di DSA:

A. Firme indispensabili:

- docenti
- genitori (solo per presa visione)

B. Firma di altri specialisti:

- **non indispensabile**
- **a discrezione della famiglia**

C. Per la firma dei genitori e l'eventuale firma degli specialisti:

- fissare **appuntamento a scuola**

Per validità PDP alunni NAI e altri BES:

- Consiglio di classe
- La famiglia può chiedere **copia del PDP**, presentando domanda scritta al Dirigente Scolastico e sottoscrivendo l'**assunzione di responsabilità** in merito ai dati sensibili che il documento contiene (queste misure intendono garantire la tutela della privacy)

CASI PARTICOLARI

Se i genitori di alunni con certificazione di DSA non firmano il PDP:

- Può venire meno la condivisione delle strategie da parte della famiglia, con minori possibilità di aiuto nel lavoro a casa
- I docenti hanno comunque la competenza e il diritto-dovere di valutare quali siano le attività didattiche più efficaci per gli alunni della classe tra cui anche gli alunni con certificazione di DSA, personalizzando e individualizzando gli interventi, come avviene regolarmente di fronte ai molteplici bisogni di tutti gli allievi, promuovendo sempre il loro successo formativo.
- Le scelte metodologico-didattiche di pertinenza dei Consigli di classe per la personalizzazione e l'individualizzazione degli interventi rimangono ugualmente valide e sono **documentate attraverso gli strumenti utilizzati per tutta la classe** (progettazione didattica annuale, programmazione settimanale nell'agenda degli insegnanti, progetti didattici per l'arricchimento dell'offerta formativa, registro di classe con l'annotazione degli interventi quotidiani, coordinate iniziali e finali della classe, ...)

APPENDICE NORMATIVA

Legge 170 dell'8-10-2010, Art. 5, Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Premessa, p. 3.

«... documentazione degli interventi didattici attivati dalla scuola (come per esempio il Piano Didattico Personalizzato)...» (p. 3).

Par. 3, *La didattica individualizzata e personalizzata. strumenti compensativi e misure dispensative*, pp. 6-7.

«... la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA» (p. 6).

« Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.» (p. 7).

« L'adozione delle misure dispensative, al fine di **non creare percorsi immotivatamente facilitati**, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre **valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste**, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione» (p. 7).

Par. 3.1, *Documentazione dei percorsi didattici*, pp. 8-9.

«... la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento...» (p. 8).

«... è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.» (p. 8).

«Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato» (p. 8).

«... diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti 'curricolari' per affrontare il problema, che non può più essere delegato *tout court* a specialisti esterni» (p. 9).

Par. 5, *La dimensione relazionale*, p. 5.

«... creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA» (p. 21).

D.M. 27-12-2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.

«... ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.».

Nota del 22 novembre 2013, prot. n. 2563 avente per oggetto *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali a.s. 2013/2014*, che ha fatto seguito alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e alla **C.M. n. 6 dell'8 marzo 2013 prot. n. 561**.

La nota suddetta sottolinea che “la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che «Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...».

Chiarisce, inoltre, che “anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di **classe è autonomo** nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento”.

La nota fornisce precisazioni anche in merito alle relazioni cliniche degli specialisti: «Per certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per diagnosi si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di diagnosi.

Le condizioni di alunni BES vanno esaminate e valutate di anno in anno dal Consiglio di classe se persistono le condizioni psicofisiche dell'alunno che hanno determinato l'attivazione di un PDP.

C.M. n. 562 del 3 aprile 2019 avente ad oggetto *Alunni con bisogni educativi speciali.*

Chiarimenti

La circolare chiarisce che i bisogni educativi speciali possono assumere anche forma transitoria e che bisogna garantire agli alunni/e che li manifestano “adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe”. La circolare sottolinea che “il Piano Didattico Personalizzato non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno”.

La dirigente scolastica
Serafina Rotondaro

SERAFINA ROTONDARO
09.04.2024 17:16:34 UTC